

DISCIPLINARE TECNICO E AMMINISTRATIVO DI ESECUZIONE DELLA VERIFICAZIONE PERIODICA

PREMESSA

L'art. 11 del T.U. delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con R. D. 23 agosto 1890 n. 7088, stabilisce che "ogni convenzione di quantità che non sia di solo denaro, anche per privata scrittura, dovrà farsi **in pesi o misure legali**."

Strumenti di misura legali sono quelli contemplati:

- a) dal Regolamento di fabbricazione approvato con R. D. 12 giugno 1902, n.226, con le successive integrazioni e modificazioni;
- b) dal decreto leg.vo 22 dicembre 1992, n. 517.

Tali strumenti sono soggetti all'obbligo delle verificazioni prima e periodica previste **dall'art. 12 del citato Testo Unico**;

Alle Camere di Commercio, in base all'art. 3 del DM 28 marzo 2000, n. 182, spetta il compito di stabilire le modalità di esecuzione della verifica periodica degli strumenti di misura.

Pertanto, poiché è emersa la necessità di riunire in un unico testo sia le norme vigenti in materia di verifica periodica sia le modalità di esecuzione della stessa al fine di fornire a operatori del settore, uffici metrici, laboratori accreditati, fabbricanti e utenti metrici un compendio il più completo possibile di disposizioni applicative ed esplicative in merito agli obblighi che ciascun operatore è tenuto ad osservare e considerato che l'eventuale soggetto inadempiente viola leggi attualmente vigenti;

La GIUNTA della Camera di Commercio di Brescia

adotta

il seguente disciplinare che fissa procedure tecniche e amministrative per l'esecuzione della verifica periodica

1) VERIFICAZIONE PERIODICA

1.1 La verifica periodica è la procedura finalizzata ad accertare sia il mantenimento nel tempo dei requisiti metrologici e tecnici dello strumento sia l'integrità dei sigilli, di etichette o di altri elementi posti a protezione dei dispositivi dello strumento che presiedono e/o concorrono a determinare la misura.

2) IMPIEGHI CHE RICHIEDONO L'USO DI UNO STRUMENTO LEGALE

2.1 Sono soggetti all'obbligo della verifica periodica gli strumenti impiegati per le utilizzazioni sotto elencate previste dal D.M. 182/2000 e dalla legge 517/92:

- a) determinazione di una quantità nelle transazioni commerciali;
- b) determinazione di una grandezza per il calcolo di un pedaggio, una tariffa, un premio, un'ammenda, una remunerazione, un'indennità o compenso di tipo analogo;
- c) determinazione di una grandezza per l'applicazione di disposizioni legislative o regolamentari; perizie giudiziarie;
- d) determinazione della massa nella prassi medica nel contesto della pesatura di pazienti per ragioni di controllo, diagnosi e cura;
- e) determinazione della massa o volume per la fabbricazione di medicine su prescrizione in farmacia e in occasione di analisi effettuate in laboratori medici e farmaceutici;
- f) determinazione del prezzo in funzione della massa o del volume per la vendita diretta al pubblico e la confezione di preimballaggi.

2.2 La Camera di Commercio può disporre l'uso di uno strumento di misura legale idoneo all'attività svolta a quegli esercizi che fanno commercio al minuto di prodotti allo stato sfuso non per unità di misura, ma a corpo o a pezzo, diversi da quelli per i quali tale modalità è consentita a norma dell'art. 10 del D.M. 21 dicembre 1984.

3) CATEGORIE DI STRUMENTI SOGGETTI AL CONTROLLO METROLOGICO E SUA PERIODICITA'

3.1 Gli strumenti di misura devono essere sottoposti a verifica periodica entro 60 giorni dall'inizio della loro prima utilizzazione e in seguito secondo la periodicità fissata nell'allegato I del D.M. 182/2000:

periodicità della verifica Categoria

- a) **2 anni** complessi di misura per carburanti e misuratori massici di gas metano per autotrazione
- b) **3 anni** strumenti per pesare
- c) **4 anni** strumenti per la misura di lunghezze e misuratori di livello nei serbatoi
- d) **4 anni** misuratori di volume di liquidi diversi da carburanti e dall'acqua
- e) **5 anni** masse e misure di capacità campione, comprese quelle montate su autocisterna

3.2 Con specifico ed eventuale provvedimento ministeriale, che fisserà scadenze e modalità di esecuzione, potranno essere assoggettati alla verifica periodica categorie di strumenti metrici non comprese nell'elenco sopra indicato.

3.3 Sono esclusi dalla verifica periodica i misuratori di gas, di acqua e di energia elettrica, le misure lineari e le misure di capacità quando siano di vetro o di terracotta e simili.

4) PROCEDURE DI ESECUZIONE DELLA VERIFICA PERIODICA

4.1 Le modalità di esecuzione della verifica periodica sono diverse a seconda del tipo di strumento sottoposto a controllo e sono fissate da norme di carattere generale e/o dai rispettivi decreti ministeriali di ammissione alla verifica metrica, integrate dalla Direttiva M.A.P. 4/4/2003 ove applicabili.

5) UTENTE METRICO

5.1 L'utente metrico è colui che per gli impieghi elencati al punto 2) deve utilizzare strumenti di misura soggetti alla verifica periodica.

5.2 La Camera di Commercio forma l'elenco degli utenti metrici sulla base dei dati forniti dal Registro delle Imprese, dai Comuni o da altre amministrazioni pubbliche, servendosi anche di tecniche informatiche e telematiche. Tali dati possono essere altresì acquisiti anche a seguito di denuncia di inizio attività dell'impresa.

5.3 L'iscrizione nell'elenco degli utenti metrici dovrà essere comunicata dalla Camera all'impresa interessata e tale atto si fonda sulla presunzione, da parte della Camera stessa, che per l'espletamento di una determinata attività debba essere impiegato uno strumento di misura Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione camerale l'interessato può presentare all'Ufficio Metrico di competenza una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il "non utilizzo" di alcun tipo di strumenti di misura con la conseguente richiesta di cancellazione dall'elenco degli utenti metrici. L'Ufficio Metrico potrà effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni.

5.4 Con idoneo provvedimento la Camera di Commercio può stabilire il calendario della verifica periodica. Ad ogni utente iscritto nell'elenco sarà inviato un avviso che indicherà il termine entro il quale presentare alla verifica periodica, la prima del nuovo corso normativo, gli strumenti utilizzati per l'espletamento dell'attività. Per le successive verifiche sarà cura dell'utente rispettare le scadenze previste al precedente punto 3.1).

6) VERIFICAZIONE PERIODICA

6.1 La verifica periodica può essere eseguita dalle Camere di Commercio, dai Laboratori accreditati e, per la prima volta, dai fabbricanti metrici che operano sulla base di un sistema di garanzia della qualità.

7) VERIFICAZIONE PERIODICA ESEGUITA DALLE CAMERE DI COMMERCIO

7.1 La Camera di Commercio garantisce con propria strumentazione la verifica periodica degli strumenti per pesare e per misurare volumi rispettivamente fino alla portata di 30 kg e alla capacità di 20 litri.

Per gli strumenti eccedenti i limiti sopra specificati e per le altre categorie di strumenti che richiedono l'impiego di campioni e attrezzature particolari, la verifica periodica può essere effettuata in ogni caso dalla stessa Camera, se i mezzi sono messi a disposizione dall'utente, ovvero da un Laboratorio idoneo secondo i criteri fissati al successivo punto 8) del presente disciplinare.

7.2 La verifica periodica può essere eseguita presso la sede dell'Ufficio, quando è possibile, o su richiesta dell'utente interessato presso il luogo di utilizzazione.

Per ottenere la verifica periodica sul luogo di utilizzazione degli strumenti, l'utente farà domanda alla Camera di Commercio compilando un apposito **modello A**, e presentando l'attestazione di un versamento sul cc/postale intestato alla stessa Camera per un importo pari a quello fissato dalle norme vigenti in materia e indicato nel citato modello.

7.2.1 L'utente dovrà richiedere la verifica periodica a seguito di interventi di riparazione che abbiano comportato la rimozione di sigilli legali. In tal caso la domanda verrà fatta mediante il modello B.

7.3 L'esito positivo del controllo è attestato dal funzionario della Camera di Commercio che apporrà una etichetta adesiva, distruttibile con la rimozione, le cui caratteristiche sono quelle indicate nell'allegato II del Decreto 182/2000.

In caso di esito negativo il funzionario, con la qualifica di agente o ufficiale di P.G., rilascerà un "ordine di aggiustamento" secondo il **modello C** nel quale saranno specificati i difetti accertati e assegnerà un termine massimo di 30 giorni per la riparazione.

L'utente non può utilizzare lo strumento fino a quando esso non sia stato aggiustato da un riparatore autorizzato e sia presentata denuncia alla Camera di Commercio per una successiva verifica.

7.4 L'esito del controllo potrà risultare negativo e attestato dal rilascio di un "ordine di presentazione" secondo il **modello C** anche nel caso in cui il funzionario accerti che le caratteristiche metrologiche o tecniche dello strumento non siano idonee con l'attività svolta dall'utente (es.: classi di precisione di cui alla Legge 441/81).

7.5 Entro 30 giorni dal ricevimento di tali provvedimenti l'interessato può presentare, al Responsabile della Tutela del consumatore e della fede pubblica di competenza, osservazioni e chiarimenti scritti con la precisazione delle motivazioni di fatto e di diritto.

8) VERIFICAZIONE ESEGUITA DA LABORATORI IDONEI

8.1 La verifica periodica può essere eseguita anche da laboratori accreditati dalla Camera di Commercio in base alle condizioni e alle modalità di accreditamento regolamentate dal D. M. 12 dicembre 2001.

8.2 L'esito positivo del controllo è attestato dal Laboratorio accreditato mediante l'applicazione di un contrassegno secondo le caratteristiche fissate dall'art.3, comma 2, del DM 182/2000.

8.3 Il Laboratorio accreditato non può eseguire la verifica periodica di uno strumento privo di sigilli di protezione e in caso di esito negativo il Laboratorio non può apporre alcuna etichetta.

8.5 Qualunque sia l'esito del controllo, il Laboratorio comunica alla competente Camera di Commercio il risultato della verifica: entro i tre giorni successivi se l'esito è negativo; entro 30 giorni se è positivo. Questo mediante il modello D.

9) VERIFICAZIONE PERIODICA ESEGUITA DAI FABBRICANTI METRICI

9.1 La verifica periodica degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico e marcati CE dal fabbricante, che opera in regime di garanzia della qualità della produzione, può essere eseguita **per la prima volta** nello stabilimento o nel luogo di utilizzazione da parte del fabbricante stesso, in base al Decreto Legislativo 29 dicembre 1992, n. 517.

9.2 La verifica periodica degli strumenti di "tipo fisso" per i quali il fabbricante ha ottenuto la concessione di conformità metrologica, ai sensi delle norme attuative ex articolo 1, Legge 29 luglio 1991, n. 236, può essere eseguita **per la prima volta** sul luogo di utilizzazione anche dal fabbricante stesso..

9.3 Il fabbricante trasmetterà alla Camera di Commercio, mediante modello E la dichiarazione di avvenuta esecuzione della prima verifica periodica.

10) RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE

10.1 L'utente metrico è responsabile del corretto funzionamento e uso dello strumento e:

- a) deve garantire l'integrità dell'etichetta di verifica periodica e dei sigilli di protezione;
- b) non deve utilizzare lo strumento "non conforme" o "difettoso" o "inaffidabile" secondo i criteri della metrologia;
- c) deve richiedere una nuova verifica alla scadenza prevista e/o qualora provveda alla riparazione dello strumento che comporti la rimozione dei sigilli di garanzia e deve conservare ogni documento attestante l'avvenuto intervento.

10.2 Il mancato rispetto delle previsioni sopra indicate è considerato inadempienza dell'obbligo della verifica periodica.

.

11) VIGILANZA

11.1 La Camera di Commercio esercita funzioni di vigilanza sulla corretta applicazione delle norme del D.M. 182/2000.

11.2 La vigilanza presso gli utenti metrici viene esercitata mediante interventi casuali e senza preavviso.

12) SANZIONI

12.1 Per il mancato rispetto delle prescrizioni che regolano l'istituto della verifica periodica si applicano le sanzioni amministrative e/o penali previste dalle normative vigenti.